REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI O UNIONI DI FATTO

Articolo 1 – Attività di sostegno delle unioni civili o unioni di fatto

- Ai fini della presente deliberazione di intende per unioni civili o unioni di fatto "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4, comma 1, ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) oppure legate da motivi di reciproca assistenza materiale e morale.
- 2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione.
- 4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili o unioni di fatto pari condizioni di accesso ponendo particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
- 5. In tutti gli atti della Città di San Mauro Torinese relativi alle aree tematiche sopra indicate i nuclei anagrafici così determinati saranno equiparati a tutti gli effetti alle coppie sposate.

Articolo 2– Rilascio dell'attestato di nucleo anagrafico (famiglia anagrafica) alle unioni civili o unioni di fatto su vincolo affettivo

- 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "Nucleo anagrafico (famiglia anagrafica) basata su vincolo affettivo" o su reciproca assistenza morale e materiale (non costituente rapporto di lavoro), ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).
- 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
- 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
